

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

**di concerto col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1996

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo dell'Accordo	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con la firma dell'Accordo per la collaborazione militare, l'Italia e la Bulgaria si sono dotate di un ulteriore strumento giuridico, ricollegantesi all'articolo 6, terzo comma, del Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione, firmato a Roma il 9 gennaio 1992, e idoneo ad imprimere maggiore impulso alla collaborazione bilaterale nel settore militare. Si tratta di una intesa finalizzata a regolare la collaborazione in un settore particolarmente delicato, con uno Stato che, dopo la caduta della «cortina di ferro», si sta progressivamente riavvicinando alla «comune famiglia europea». La Bulgaria ha infatti compiuto rilevanti progressi nella transizione verso *standards* economici e democratici «occidentali» e rappresenta, allo stato attuale, uno dei Paesi più stabili dell'area balcanica; la Bulgaria mantiene inoltre eccellenti rapporti bilaterali con il nostro Paese, testimoniati, fra l'altro, dalla visita a Roma nel dicembre ultimo scorso del Presidente Jelev.

Il presente Accordo, che secondo l'articolo 1, terzo comma, «non riguarda problematiche al di fuori della competenza precipua del Ministero della difesa delle Parti», appare comunque uno strumento idoneo a contribuire al processo di democratizzazione e di definitiva transizione della Bulgaria verso assetti autenticamente liberali, proprio tramite una collaborazione basata, oltrechè sulla specifica attività militare-eco-

nomica, militare-tecnica e militare-scientifica, anche sulla preparazione di quadri, sui rapporti tra le Forze armate e la società, sui rapporti culturali (articolo 2, primo comma). Pertanto il presente Accordo si pone come un vero e proprio strumento di stimolo per la democratizzazione delle forze armate di un Paese che, dopo decenni di regime autoritario, si sta progressivamente appropriando delle forme giuridiche e delle consuetudini alla base di un dialogo autenticamente democratico tra i diversi poteri dello Stato, nonchè tra la società civile e le forze armate.

È anche opportuno aggiungere che l'accordo bilaterale in oggetto si inserisce nel più ampio contesto rappresentato dalla marcia di avvicinamento della Bulgaria alle strutture euro-atlantiche, segnatamente alla NATO, con la quale la Bulgaria svolge una intensa collaborazione nell'ambito del Partenariato per la Pace. Proprio nell'ottica di un futuro allargamento della NATO è interesse dell'Italia che il fianco meridionale dell'Alleanza non venga trascurato, rispetto a quello orientale; pertanto, l'evoluzione delle Forze armate bulgare verso *standards* «occidentali», pre-requisito indispensabile per l'integrazione delle stesse nelle strutture della NATO, viene opportunamente facilitata anche attraverso gli strumenti giuridici offerti dal presente Accordo.

RELAZIONE TECNICA

Le uniche disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria in materia di collaborazione nel settore della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, sono gli articoli 4 e 7, primo e secondo comma, che prevedono apposite riunioni delle delegazioni di funzionari ed esperti degli Stati contraenti, incaricate dell'esame dei programmi operativi che si terranno alternativamente in Bulgaria ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Sofia, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 5 persone per 4 giorni)	L.	3.600.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 90, al cambio di lire 1.650 = lire 149.000, a cui si aggiungono lire 45.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 194.000 viene ridotto di lire 50.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 144.000 x 5 persone x 4 giorni)	»	2.880.000

Spese di viaggio

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Sofia (lire 1.210.000 x 5 persone + lire 302.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	6.352.000
<hr/>		
Totale onere (artt. 4 e 7, primo e secondo comma)	L.	12.832.000
<hr/> <hr/>		

Inoltre, gli articoli 5 e 7, primo e secondo comma, autorizzano la partecipazione ai lavori del Comitato misto per l'esame dei programmi tecnici ed industriali, che si riunirà alternativamente in Bulgaria ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Sofia con una permanenza di quattro giorni in detta città e tenuto conto del precedente calcolo sulle spese di missione, il relativo onere viene così quantificato:

Totale onere (art. 5 e 7, primo e secondo comma) . . .	L.	12.832.000
<hr/> <hr/>		

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 25.664.000, in cifra tonda lire 26.000.000.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale richiesta per le attività di formazione e culturali per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 2), la possibilità di realizzare programmi di addestramento e d'istruzione (articolo 3), nonché l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 7, terzo comma) potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini bulgari per partecipare ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari (articolo 3, punto 7) necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

la possibilità da parte del Comitato misto di avvalersi di esperti (articolo 5) riveste carattere eventuale e non necessita di alcuna quantificazione di spesa, in quanto l'esame di specifiche proposte sarà assicurato dal personale tecnico del Ministero della difesa che opera nel territorio nazionale e che viene finanziato con gli ordinari stanziamenti di bilancio di detto Dicastero;

l'articolo 2, secondo comma, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi protocolli; va da sé che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 26 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

